

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di insorgenza dei crediti stessi.⁹⁶

CREDITI VERSO ISCRITTI ED A.S.L. DISTINTI PER ANNO DI INSORGENZA						
<i>(importi in unità di euro)</i>						
	2009	%	2010⁹⁷	%	2011	%
stesso anno	19.316.673	61,60	16.984.235	56,61	17.205.358	54,87
anno x - 1	4.081.811	13,02	4.110.718	13,70	6.082.019	19,40
anno x - 2	1.403.795	4,48	1.494.640	4,98	1.211.480	3,86
anno x - 3	957.138	3,05	934.262	3,11	1.016.160	3,24
anno x - 4	813.466	2,59	863.019	2,88	711.706	2,27
anno x - 5	755.018	2,41	741.135	2,47	673.826	2,15
anno x - 6	626.282	2,00	694.363	2,31	480.656	1,53
anno x - 7	637.255	2,03	565.809	1,89	479.502	1,53
anni precedenti	2.652.276	8,46	3.500.020	11,67	3.392.949	10,82
sanzioni	112.023	0,36	111.850	0,37	101.652	0,32
Totale	31.355.737	100,00	30.000.051	100,00	31.355.308	100,00

La tabella evidenzia come nell'esercizio 2010 sia aumentato l'ammontare dei crediti di più risalente insorgenza⁹⁸ così come ne è aumentata l'incidenza percentuale sull'ammontare complessivo dei crediti stessi.

Considerato che il suddetto incremento è ben superiore al complessivo ammontare, alla data del 31.12.2009, dei crediti verso le A.S.L. (pari ad € 413.021), deve ritenersi che l'incremento stesso sia solo in parte spiegabile con l'inclusione, dal 2010, nel prospetto, oltre che dei crediti verso gli iscritti, anche dei crediti verso le A.S.L.⁹⁹ e come lo stesso sia piuttosto indicativo di difficoltà di recupero dei crediti verso gli iscritti di più remota insorgenza.¹⁰⁰

⁹⁶ La tabella è stata elaborata sulla base dei dati indicati nelle tabelle di stratificazione del credito riportate nelle note integrative ai consuntivi.

⁹⁷ La tabella è stata elaborata, avuto riguardo al 2010, sulla base dei dati esposti nella tabella "stratificazione del credito" di cui a pag. 57 della nota integrativa al consuntivo relativo allo stesso anno.

La precisazione si rende necessaria considerato che, fermo restando il loro ammontare complessivo (€ 30.000.051), ben differenti sono gli importi, distinti per anno, dei crediti al 31.12.2010, indicati nell'omologa tabella di cui a pag. 64 della nota integrativa al consuntivo relativo al successivo esercizio 2011: a titolo esemplificativo, la somma degli importi, al 31.12.2010, dei crediti maturati nei confronti di iscritti ed ASL nel quinquennio 1996 - 2001, ivi indicati, è pari ad € 3.147.272, a fronte di un importo dei stessi crediti indicato, per l'intero quinquennio 1996 - 2001, in complessivo € 2.843.326, nella tabella "stratificazione del credito" di cui alla nota integrativa al consuntivo al 31.12.2010.

⁹⁸ Intendendosi per tali, alla stregua della tabella di cui al testo, i crediti di insorgenza anteriore al settimo anno precedente l'esercizio cui si riferisce il consuntivo e, pertanto, avuto riguardo al 2009, ai crediti maturati sino al 2001, avuto riguardo al 2010, ai crediti maturati sino al 2002, ed avuto riguardo all'esercizio 2011, ai crediti relativi sino al 2003.

⁹⁹ Con riferimento all'incremento, evidenziato dalla tabella di "stratificazione del credito" di cui a pag. 57 della nota integrativa al consuntivo 2010, dell'importo, al 31.12.2010, dei crediti maturati nel quinquennio 1996 - 2001 e nell'esercizio 2002 rispetto ai corrispondenti crediti alla data 31.12.2009, leggesi nella suddetta nota integrativa, che lo stesso sarebbe "solo apparente in quanto derivante dall'accorpamento delle due voci" e cioè conseguente all'inclusione nel prospetto anche dei crediti verso le A.S.L.

¹⁰⁰ In proposito, occorre osservare che sia il Collegio Sindacale, nelle relazioni ai consuntivi, sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 28.09.2011 (relativa al consuntivo 2010) e con nota del 05.12.2012 (relativa al consuntivo 2011), hanno segnalato l'opportunità di dare maggior impulso all'attività di recupero dei crediti di vecchia data, anche al fine di evitare effetti prescrittivi.

- le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni comprendono i titoli nel quale l'ente, direttamente ovvero tramite Società di gestione del risparmio, ha investito le proprie disponibilità: sull'argomento ci si soffermerà nel successivo paragrafo;
- le disponibilità liquide comprendono i depositi bancari in conto corrente, il denaro gli assegni ed in valori in cassa ed i depositi postali.

DISPONIBILITA' LIQUIDE					
<i>(importi in unità di euro)</i>					
	2009	2010	variaz. %	2011	variaz. %
depositi bancari in c/c	21.751.239	23.544.012	8,24	18.650.395	-20,78
denaro, assegni e valori in cassa	342	121	-64,62	1.534	1.167,77
depositi postali	20.215	73.345	262,82	39.082	-46,71
totale disponibilità	21.771.796	23.617.478	8,48	18.691.011	-20,86

8.2 Le attività finanziarie

L'art. 16 dello Statuto dell'ENPAB stabilisce, al primo comma, che il patrimonio dell'Ente, alimentato dalle entrate di cui al precedente art. 15, e cioè dalle entrate contributive, dagli interessi e dalle rendite del patrimonio anche derivanti dalle eventuali convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa, dalle somme dovute dagli iscritti a titolo di sanzioni, maggiorazioni, e di ogni altro accessorio per ritardo, omissione o infedele comunicazione o pagamento e da ogni altra entrata finanziaria compresi i lasciti e le donazioni, dedotte le uscite per erogazione di prestazioni e le spese di gestione dell'Ente, sia costituito da valori mobiliari e da quote di partecipazione in società immobiliari, nonché direttamente da immobili, prevedendo, inoltre, al successivo secondo comma, che la "gestione del patrimonio, in nome e per conto dell'Ente, può essere effettuata in conformità ad apposito regolamento che dovrà essere sottoposto ad approvazione dei Ministeri Vigilanti".

Il "regolamento per la gestione esterna del patrimonio" adottato dall'ENPAB¹⁰¹ in conformità alla suddetta disposizione statutaria, prevede che il patrimonio dell'Ente, possa essere dato in gestione a soggetti esterni appartenenti alla categoria degli intermediari abilitati ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che la relativa gestione sia ispirata a criteri di diversificazione del rischio degli investimenti, periodicamente

¹⁰¹ Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'11.07.2007 e del C.I.G. del 18.07. 2007.

definiti, secondo parametri che contemperino convenientemente l'esigenza di conservare il valore e di ottenerne dallo stesso un idoneo rendimento, adeguato al perseguimento delle finalità istituzionali.

Secondo quanto leggesi nelle note integrative ai consuntivi in esame la gestione del patrimonio mobiliare dell'Ente è stata affidata, "nella forma del risparmio gestito, secondo quanto previsto dal D.lgs. 461/1997",¹⁰² a due società di gestione del risparmio; l'Ente ha, inoltre, compiuto operazioni di compravendita di titoli azionari ed obbligazionari.

A termini dell'art. 3, comma 3, del D.lgs 509/94,¹⁰³ i bilanci di previsione sono corredati da una relazione in ordine ai criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti.

La seguente tabella riporta le attività finanziarie dell'Ente alla data di chiusura degli esercizi in esame con l'indicazione della rispettiva incidenza sul totale delle attività finanziarie nonché le variazioni verificatesi rispetto all'esercizio precedente.

¹⁰² e cioè secondo lo speciale regime di tassazione delle plusvalenze e dei redditi di natura finanziaria applicato sul risultato di gestione maturato al termine di ciascun periodo d'imposta, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese), di cui all'art. 7 (rubricato "imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio") del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (recante "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"). La gestione di portafogli di cui all'art. 1, quinto comma, lett. d), del D.lgs. 58/1998 è disciplinata dall'art. 24 dello stesso testo unico.

¹⁰³ L'art. 19 (rubricato "bilancio e altri documenti di gestione") dello Statuto prevede, al quarto comma, che il Consiglio di Amministrazione predisponga, con cadenza annuale, "il piano di impiego dei fondi disponibili intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione".

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA' FINANZIARIE								
(importi in unità di euro)								
	2009	%	2010	%	variaz.	2011	%	variaz.
titoli di Stato & sovranazionali	76.676.513	31,35	65.878.680	23,95	-14,08	106.566.340	34,60	61,76
o.i.c.r. money market (governativi)						27.728.099	9,00	
depositi a termine			5.000.000	1,82			0,00	-100
pronti contro termine			24.940.020	9,07		7.968.158	2,59	-68,05
o.i.c.r. obbligazionari	69.850.050	28,56	31.280.111	11,37	-55,22	12.897.288	4,19	-58,77
titoli obbligazionari	53.218.980	21,76	88.412.252	32,14	66,13	81.170.964	26,35	-8,19
o.i.c.r. bilanciati/flessibili						5.258.044	1,71	
o.i.c.r. azionari/ market neutral	5.850.994	2,39	21.740.243	7,90	271,56	23.161.509	7,52	6,54
titoli azionari	6.333.484	2,59	4.253.237	1,55	-32,85	3.518.746	1,14	-17,27
certificates e E.T.F.	3.131.450	1,28	3.052.050	1,11	-2,54	5.690.400	1,85	86,45
attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	215.061.471	87,94	244.556.593	88,91	13,71	273.959.547	88,95	12,02
titoli obbligazionari	29.500.000	12,06	29.500.000	10,73	0,00	26.000.000	8,44	-11,86
fondi immobiliari			1.000.000	0,36		8.050.000	2,61	705,00
immobilizzazioni finanziarie	29.500.000	12,06	30.500.000	11,09	3,39	34.050.000	11,05	11,64
Totale generale	244.561.471	100	275.056.593	100	12,47	308.009.547	100	11,98

Come evidenziato nelle note integrative, i titoli immobilizzati sono valutati in bilancio al costo di acquisto.

Con riferimento alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, l'Ente che, nel consuntivo 2010, ha proceduto, secondo quanto riportato nella nota integrativa, alla relativa iscrizione al minor valore fra quello di costo, determinato con il metodo della media ponderata, e quello di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio e, pertanto, secondo il criterio di valutazione di cui all'art. 2426 n°9 cod.civ.,¹⁰⁴ nel consuntivo 2011 si è, per la prima volta, avvalso, con riferimento ad una parte dei titoli in portafoglio,¹⁰⁵ del disposto di cui all'art. 15, tredici-

¹⁰⁴ L'art. 2426 cod.civ. (rubricato "criteri di valutazione") prevede sub n°9 che le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore, prevedendo, peraltro, che tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

¹⁰⁵ Nella nota integrativa al consuntivo 2011, l'ENPAB, nel precisare di essersi avvalso della facoltà prevista dal d.l. 185/2009 "esclusivamente sul 28,75% del patrimonio detenuto dall'Ente", ha riportato un prospetto di raffronto tra i valori iscritti in bilancio dei titoli non durevoli, per i quali è stata esercitata la possibilità prevista dal suddetto decreto, ed il valore degli stessi ai prezzi di mercato al 31/12/2011.

Descrizione titoli	Valore a CMP al 31/12/2011	Valore di mercato al 31/12/2011	Svalutazione al 31/12/2011
TITOLI DI STATO	25.526.690	23.998.608	1.528.082
TITOLI OBBLIGAZIONARI	59.489.028	57.030.802	2.458.226
O.I.C.R. Obbligazionari	8.897.312	8.522.973	374.339
Totale	93.913.030	89.552.383	4.360.647

C.M.P.= costo medio ponderato

cesimo comma, D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009 che, in considerazione dell'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, ha attribuito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la facoltà, estesa, con D.M. 27 luglio 2011, all'esercizio 2011,¹⁰⁶ di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Le risultanze dei consuntivi relativi agli esercizi in esame evidenziano non solo con riferimento al 2010 ma anche con riferimento al 2011, e nonostante l'Ente si sia avvalso – con riferimento ad una parte dei titoli in portafoglio - della facoltà di cui all'art. 15, tredicesimo comma, D.L. 185/2008, notevoli minusvalenze ex art. 2426 cod.civ. per differenze fra il costo storico di acquisto (o il valore di precedente iscrizione) ed il valore di mercato alla data di chiusura degli esercizi in esame.

La tabella che segue evidenzia in uno all'andamento delle singole categorie di impiego in attività finanziarie, il saldo fra le minusvalenze da valutazione e le riprese di valore registrate (nonché, fra parentesi, anche il relativo ammontare al lordo delle svalutazioni non contabilizzate ex art. 15, tredicesimo comma, D.L.185/2008, conv. in L. 2/2009) con riferimento alle singole *asset classes*, nei consuntivi relativi agli esercizi in esame, nonché la rispettiva incidenza percentuale sul valore, calcolato a "costo medio ponderato" , delle categorie stesse.

¹⁰⁶ L'originaria formulazione dell'art. 15, tredicesimo comma, del D.L.185/2008 stabiliva che la misura di cui al testo, prevista per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e cioè per l'esercizio 2008, potesse essere estesa, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, all'esercizio successivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed in tal senso il predetto Ministro ha, quindi, provveduto con D.M. 24.07.2009.

L'art. 52, comma 1-bis, del D.L. 78/2010, conv. in legge, con modificazioni, dalla L.122/2010, ha poi previsto che le disposizioni dell' articolo 15, commi 13, 14 e 15, del D.L. 185/2008 si applichino anche per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Quindi con l'art.2, comma 17-terdecies, del D.L. 225/2010, conv. dalla L. 10/2011 la summenzionata disposizione di cui all'art. 15, tredicesimo comma, del D.L. 185/2008 è stata modificata nel senso che la misura ivi prevista, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, possa "essere reiterata", sempre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza peraltro stabilire un limite temporale alla facoltà di reiterazione, che è stata quindi esercitata, con riferimento all'esercizio 2011, con il D.M. 27.07.2011 di cui al testo e, con riferimento al 2012, con D.M. 18.12.2012.

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA' FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI										
(Importi in migliaia di euro)										
	31.12.2009		31.12.2010			31.12.2011				
	V.B.	C.M.P.	MV-RV	%	V.B.	C.M.P.	MV-RV	%	V.B.	
titoli di Stato & sovranazionali	76.676	67.073	1.194	1,78	65.879	106.390	-177 (1.351)	-0,17 (1,27)	106.566	
O.I.C.R. money market (governativi)						27.728	0	0,00	27.728	
depositi a termine		5.000		0,00	5.000		0	0,00		
pronti c/ termine		24.940		0,00	24.940	7.968	0	0,00	7.968	
O.I.C.R. obbligazionari	69.850	31.280			31.280	12.897	0 (374)	0,00 (2,90)	12.897	
obbligazioni	53.219	89.527	1.115	1,25	88.412	81.397	226 (2.684)	0,28 (3,30)	81.171	
O.I.C.R. bilanciati /flessibili					0	5.438	180	3,31	5.258	
O.I.C.R. azionari/market neutral	5.851	22.031	291	1,32	21.740	25.543	2.382	9,33	23.162	
azioni	6.333	4.555	301	6,61	4.253	4.169	650	15,59	3.519	
certificates e E.T.F.	3.131	3.131	80	2,56	3.051	6.543	853	13,04	5.690	
Totale	215.061	247.538	2.981	1,38	244.557	278.073	4.113 (8.474)	1,48 (3,05)	273.960	

V.B. = valore di bilancio; C.M.P. = costo medio ponderato; MV - RV = differenza fra minusvalenze da valutazione e riprese di valore; % = $(MV - RV) / C.M.P. * 100$

Il saldo fra gli incrementi ed i decrementi degli investimenti relativi alla singola *asset class* intervenuti in ciascun esercizio si desume dalla differenza fra il costo medio ponderato dell'esercizio stesso ed il valore di bilancio dell'esercizio precedente.

Come evidenziato nelle surriportate tabelle:

- le scelte allocative dell'Ente si sono orientate, nel 2011, nel senso di privilegiare l'investimento in titoli di Stato o sovranazionali (nonché in fondi del mercato monetario). L'impiego in dette *asset classes* è nel complesso notevolmente aumentato sia in termini assoluti che in termini di incidenza percentuale sul complesso delle attività finanziarie. Nel suddetto esercizio le riprese di valore superano le minusvalenze da valutazione contabilizzate, ma il relativo saldo è notevolmente inferiore all'ammontare delle minusvalenze non contabilizzate ex art. 15, tredicesimo comma, D.L. 185/2008;¹⁰⁷

- l'ammontare degli impieghi in fondi obbligazionari registra, nel biennio in esame, una progressiva diminuzione, sia in termini assoluti che di incidenza percentuale sul complesso delle attività finanziarie, mentre l'ammontare degli impieghi in titoli obbligazio-

¹⁰⁷ Come risulta dalla tabella di cui al testo il saldo fra riprese di valore e minusvalenze da valutazione calcolate al lordo delle svalutazioni non contabilizzate ex art. 15, tredicesimo comma, D.L.185/2008 conv. in L. 2/2009, riferito ai titoli del debito pubblico, ha, sull'ammontare complessivo a C.M.P. dei titoli del debito pubblico detenuti, un'incidenza percentuale abbastanza contenuta (1,27%).

nari, dopo essere notevolmente aumentato nel corso 2010 registra una flessione nel corso del 2011;¹⁰⁸

- nel biennio in esame si registra un aumento, di rilevante ammontare, del valore di bilancio di fondi azionari/market neutral,¹⁰⁹ conseguente a variazioni incrementative nette di dette forme di impiego, pari, nel 2010, ad € 16.180.280 e, nel 2011, ad € 3.803.064 nel 2011, per complessivi € 19.983.344, peraltro in parte (ed esattamente per € 2.672.829) erose da minusvalenze da valutazione;

- il valore di bilancio dei titoli azionari in portafoglio risulta di converso in progressiva diminuzione nel periodo in esame, sia per effetto di variazioni decrementative dei titoli stessi sia a causa delle notevoli minusvalenze da valutazione;

- il valore di bilancio delle quote di E.T.F. (*exchange traded fund*) e *certificates* al 31.12.2011 è superiore, in termini assoluti, al valore di libro della suddetta *asset class* al 31.12.2009 ma la differenza fra i valori stessi è notevolmente inferiore all'ammontare della variazione incrementativa netta di detta forma di impiego verificatasi nel biennio (pari a 3.491 mila euro), atteso che a fronte di detta variazione, risulta registrata, nel 2011, una notevole minusvalenza da valutazione.

La diversa incidenza percentuale, sull'ammontare a C.M.P. del rispettivo aggregato di riferimento, del saldo fra le minusvalenze di valutazione e le riprese di valore (al netto ed al lordo delle svalutazioni non contabilizzate ex art. 15, tredicesimo comma, D.L. 185/2008 e succ. mod.), registrato al 31.12.2011, con riferimento alle diverse categorie di impiego, rispecchia tendenzialmente la diversa rischiosità delle differenti forme di impiego.¹¹⁰

¹⁰⁸ Nel consuntivo 2011, l'ENPAB, avvalendosi del disposto di cui all'art. 15, tredicesimo comma, D.L.185/2008 conv. in L. 2/2009 e succ. mod., non ha contabilizzato ovvero ha contabilizzato solo in minima parte, le perdite di valore che, avuto riguardo al presumibile valore di realizzazione evidenziato dall'andamento di mercato, hanno interessato, rispettivamente, i fondi obbligazionari e le obbligazioni.

¹⁰⁹ La market neutral è una strategia d'investimento in uso presso gli hedge fund (fondi speculativi) che si caratterizza per la tendenziale neutralità rispetto all'andamento generale del mercato - che, ovviamente, non comporta neutralità al rischio - e che consiste, di regola, nella costruzione, attraverso una selezione di titoli correlati e la contemporanea assunzione di posizioni "lunghe" e "corte" sui titoli stessi, di un portafoglio disegnato per trarre vantaggio da anomalie nel rapporto fra i rispettivi prezzi (sottovalutazioni e sopravvalutazioni) e, pertanto, non dai movimenti generali di mercato.

¹¹⁰ Occorre inoltre osservare come mentre le perdite su titoli di Stato, fondi obbligazionari e titoli obbligazionari sono stati ritenute, in tutto o in parte, di carattere non durevole, tant'è che l'Ente si è avvalso della facoltà di non contabilizzarle in toto o in parte qua, di converso, l'ENPAB non si è avvalso di analoga facoltà con riferimento alle perdite su titoli azionari, fondi azionari/neutral market, certificates ed E.T.F., presumibilmente sul presupposto del carattere durevole delle perdite stesse.

Si evidenzia, pertanto, la necessità che le strategie di investimento tengano in debita considerazione l'esigenza di minimizzare i rischi di perdite connesse alla volatilità dei mercati finanziari.¹¹¹

8.3 Le passività

Con riferimento agli elementi del passivo si osserva quanto segue.

Nel consuntivo 2010, l'ammontare del fondo svalutazione crediti, costituito a copertura del rischio d'inesigibilità dei crediti per contributo integrativo vantati dall'Ente nei confronti degli iscritti,¹¹² pari, al 31.12.2009, ad € 5.946.145 è stato ritenuto esuberante avuto riguardo all'ammontare, alla data del 31.12.2010, dei crediti per contributi integrativi maturati nei precedenti esercizi ed è stato ridotto ad € 4.023.530, e cioè in misura pari alla somma della metà dei crediti stessi relativi all'esercizio 2009 e dell'intero ammontare dei crediti stessi relativi agli esercizi precedenti; la riduzione ha comportato una sopravvenienza attiva iscritta a conto economico.

L'ammontare dei debiti, che come evidenziato nella precedente relazione, aveva registrato, al 31.12.2009, un notevole aumento rispetto agli esercizi precedenti, dopo aver registrato un ulteriormente rilevante aumento nel consuntivo 2010, presenta, al 31.12.2011, una flessione, attestandosi ad un importo inferiore a quello registrato alla chiusura dell'esercizio 2009.¹¹³

Il prospetto che segue ne riporta il dettaglio.

¹¹¹ Nelle relazioni ai consuntivi in esame il Collegio sindacale ha raccomandato "che anche in futuro siano posti in essere investimenti finanziari prudenti che tengano conto delle finalità istituzionali dell'Ente".

¹¹² Secondo quanto evidenziato nella nota integrativa solo con riferimento al contributo integrativo l'eventuale inesigibilità si risolverebbe in una "perdita a carico del risultato d'esercizio". Di converso, gli eventuali crediti per contribuzione soggettiva non recuperati sarebbero stornati dai montanti contributivi degli iscritti insolventi, con effetto sul piano dell'adeguatezza delle prestazioni (cfr. in tal senso la relazione del Collegio sindacale al consuntivo 2010).

¹¹³ sebbene notevolmente superiore all'importo dei debiti alla chiusura degli esercizi del triennio precedente (2006 - 2008).

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO DEBITI			
	<i>(importi in unità di euro)</i>		
	2009	2010	2011
Debiti v/banche	508.803	2.527	2.984
Debiti v/fornitori	59.057	143.829	101.884
Debiti tributari	128.915	111.602	167.479
Debiti v/istituti previdenziali	40.757	53.869	55.001
Debiti v/personale dipendente	10.871	16.335	12.751
Debiti v/iscritti e ASL	1.821.386	2.353.519	1.797.447
Debiti diversi	23.361	32.901	38.030
TOTALE DEBITI	2.593.150	2.714.582	2.175.576

In proposito occorre evidenziare:

- il ridimensionamento dell'ammontare dei "debiti v/ banche", che negli esercizi che ne occupano ha riguardo alla sola (modesta debitoria) connessa all'utilizzo di una carta di credito, mentre nel consuntivo 2009 secondo quanto leggesi nella relativa nota integrativa, riportava altresì, per € 507.752, "il risultato della riconciliazione dell'imposta sostitutiva (D.lgs. 461/1997) prelevata alla fonte dal gestore, in attesa di addebito sul conto corrente avvenuto nei primi mesi dell'anno 2010";

- che, in termini speculari rispetto all'analogo accorpamento operato con riferimento ai crediti, i consuntivi dell'ENPAB relativi agli esercizi oggetto del presente referto considerano unitariamente i "debiti verso gli iscritti" ed i "debiti verso ASL (per contributi non imputati)" che ancora nel consuntivo relativo al 2009 figuravano – come riportato nella relativa nota integrativa – fra i debiti diversi, per cui la prima della suddette voci ha conseguentemente assunto la nuova e più comprensiva denominazione di "debiti verso iscritti e ASL",^{114 - 115}

¹¹⁴ Nel prospetto di cui al testo, al fine di consentirne la comparazione, il dato "debiti verso iscritti ed ASL" relativo all'esercizio 2009 comprende, al pari degli omologhi dati relativi agli esercizi 2010 e 2011, sia i debiti verso gli iscritti che i "debiti verso ASL (per contributi non imputati)", indicati nella nota integrativa al consuntivo 2009 nel dettaglio dei "debiti diversi", i quali ultimi sono, conseguentemente riportati, nel suddetto prospetto, al netto dei debiti verso le ASL.

¹¹⁵ Nei consuntivi relativi agli esercizi in esame più non figurano sia la voce "debiti verso convenzionati per contributi dovuti dalle ASL e non ancora versati", sia la voce "debiti verso ASL per contributi non imputati", che ancora nella nota integrativa al consuntivo relativo al 2009 figuravano, rispettivamente nel dettaglio dei "debiti verso iscritti" (per l'importo, al 31.12.2009, di € 413.020, a fronte dell'iscrizione all'attivo, fra i "crediti diversi", di un credito di pari ammontare nei confronti delle ASL per contribuzioni dovute a termini dei decreti di recepimento delle norme degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi, ma non ancora versate) e nel dettaglio dei "debiti diversi" (per l'importo, al 31.12.2009, di € 967.160).

A decorrere dal consuntivo 2010, nell'ambito del nuovo aggregato "debiti verso iscritti ed ASL", figura, invece, la voce "debiti per incassi provvisori", che secondo quanto leggesi nella nota integrativa "rappresenta

- che, come già evidenziato nel precedente referto, i fondi di ammortamento ed il fondo di svalutazione crediti che, secondo i principi contabili,¹¹⁶ avrebbero dovuto essere iscritti e, comunque, computati a diretta deduzione del valore dei cespiti ai quali si riferiscono (con l'indicazione dell'ammontare di questi ultimi al netto della relativa posta rettificativa), sono invece iscritti, in conformità allo schema di stato patrimoniale allegato al regolamento di contabilità, al passivo dello stato patrimoniale.

Peraltro, lo schema di stato patrimoniale allegato al regolamento di contabilità novellato a seguito delle modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 25.09.2012, più non prevede l'iscrizione al passivo dei fondi di ammortamento e di svalutazione crediti.

8.4 Il patrimonio netto

Secondo i consuntivi in esame, il patrimonio netto comprende, oltre l'utile di esercizio, il Fondo per la previdenza, il Fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà, il Fondo per l'indennità di maternità, il Fondo per le pensioni, il Fondo di riserva ed il Fondo per gli interventi di assistenza, che si passano distintamente ad esaminare.

a) Il fondo per la previdenza

A termini dell'art. 17 dello Statuto, l'Ente organizza - sulla base di apposito regolamento - l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio

l'ammontare degli incassi non ancora attribuiti sulle posizioni contributive degli iscritti per carenza di informazioni".

Considerato, peraltro, che la nota integrativa al consuntivo 2010 nel riportare, nel dettaglio dei "debiti verso iscritti ed A.S.L.", la suddetta voce "debiti per incassi provvisori" pari, al 31.12.2010, ad € 2.139.348, ha indicato (a pag. 66), quale omologo importo relativo al precedente esercizio 2009, l'importo di € 413.020, e cioè l'importo del "debito verso convenzionati per contributi dovuti dalle ASL e non ancora versati" e ne ha giustificato l'incremento esponendo che lo stesso sarebbe "dovuto all'accorpamento della voce <<debiti verso ASL per contributi non imputati>> allocata nel 2009 fra i debiti diversi", deve ritenersi che entrambe le summenzionate voci e, quindi, anche la voce "debiti verso convenzionati per contributi dovuti dalle ASL e non ancora versati", siano confluite nella voce "debiti per incassi provvisori", nonostante che la denominazione di quest'ultima sembrerebbe postulare l'intervenuto incasso dei contributi.

In proposito, si osserva che fra i principali principi contabili (cfr. O.I.C., principio contabile n°11 del 30.05.2005 nonché art. 2435 bis, secondo comma, cod.civ.) figura la comparabilità dei bilanci che postula che sia costante la relativa forma di presentazione e che, pertanto, il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci sia uguale o almeno comparabile, per cui le modifiche nella denominazione e nella allocazione delle voci, da riservare opportunamente ai soli casi in cui siano necessarie per soddisfare le finalità del documento consuntivo di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente e le relative variazioni, dovrebbero essere accompagnate da una chiara illustrazione - che non è dato rinvenire nella suddetta nota integrativa - sia dei motivi che le hanno ispirate sia dei relativi effetti sul piano della rappresentazione dei dati contabili (arg. ex art. 2423 bis, primo comma n°6 e secondo comma, cod.civ.), in modo da soddisfare le summenzionate finalità dei bilanci senza pregiudicarne l'agevole comparazione.

¹¹⁶ cfr. O.I.C., principio contabile n°12 del 30.05.2005 nonché art. 2435 bis, secondo comma, cod.civ.

proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, definite in ragione del montante risultante dal totale dei contributi soggettivi incrementati delle relative disponibilità da rendimento tempo per tempo realizzate.

Il Fondo per la previdenza di cui all'art. 36 del regolamento è, appunto, alimentato dal gettito della contribuzione soggettiva,¹¹⁷ dai contributi volontari in ipotesi di riscatto e prosecuzione volontaria e dai proventi derivanti dagli investimenti finanziari e patrimoniali nei limiti del tasso annuo di capitalizzazione, costituito¹¹⁸ dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.¹¹⁹

Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2010 ed il 2011, è stato, rispettivamente, pari allo 1,7935% ed allo 1,6165 %.

Conseguentemente, il coefficiente di rivalutazione del montante degli iscritti è pari all' 1,017935 per il 2010¹²⁰ ed all'1,016165 per il 2011.^{121 - 122}

Il testo dell'art. 36 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, quale risultante a seguito delle modifiche recentemente apportatevi con delibera del C.I.G. del 16.11.2012, ha aggiunto alle summenzionate fonti di alimentazione del fondo di previdenza i contributi integrativi di cui alla lett. b) del secondo comma dell'art. 4 che, nel fissare nella versione novellata, la misura del contributo integrativo al 4%, in luogo della previgente misura del 2% - che resta, invece, valida per le pubbliche amministrazioni che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all'Ente - ha

¹¹⁷ Come innanzi evidenziato, la recente novella del regolamento di previdenza ha elevato, a decorrere dal 01.01.2013, la misura del contributo soggettivo dal 10% all'11% del reddito professionale netto di lavoro autonomo, disponendone, inoltre, l'ulteriore aumento in ragione di un punto percentuale annuo sino alla concorrenza del 15%.

¹¹⁸ a termini dell'art. 1, nono comma, L. 335/1995 e dell'art. 14, quarto comma, del regolamento .

¹¹⁹ Le eventuali differenze tra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti, derivanti dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, e la capitalizzazione accreditata sui conti individuali, viene imputata al fondo di riserva.

¹²⁰ cfr. I.N.P.S., messaggio n. 24433 del 30.09.2010.

¹²¹ cfr. I.N.P.S., messaggio n°5498 del 29.03.2012.

¹²² La recente novella del regolamento ha modificato, altresì, l'art.14, terzo comma, che disciplina la determinazione del montante contributivo individuale.L'originaria previsione per cui ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, si applica alla base imponibile l'aliquota di computo e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta è stata precisata nel senso che la rivalutazione deve essere operata "su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione".

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disposto che il 2%, e cioè la metà del contributo integrativo stesso, sia destinato all'incremento del montante individuale dell'iscritto.¹²³

In conformità al sistema contributivo a capitalizzazione, all'atto del pensionamento del singolo iscritto il corrispondente montante individuale viene stornato dal fondo per la previdenza per essere iscritto nel fondo per le pensioni, donde vengono attinte le disponibilità necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.

La tabella seguente espone l'andamento della consistenza del Fondo per la previdenza.

CONSISTENZA FONDO PREVIDENZA			
<i>(importi in unità di euro)</i>			
	2009	2010	2011
Fondo al 1/1	225.375.640	252.675.114	275.223.375
INCREMENTI			
accantonamento contributi soggettivi	22.298.313	22.554.830	23.017.491
maggiori contributi anni precedenti	908.919	43.162	1.164.037
maggior rivalutazione anni precedenti	147.825	4.148	29.128
Rivalutazione L. 335/95	7.402.955	4.451.768	4.401.228
Totale incrementi	30.758.012	27.053.908	28.611.884
DECREMENTI			
minori contributi anni precedenti	122.286	1.016.866	42.644
minori rivalutazioni anni precedenti		41.826	18.357
restituzione montanti contributivi	33.877	124.053	95.759
storno montanti per pensioni	3.302.375	3.322.902	3.990.813
Totale decrementi	-3.458.538	-4.505.647	-4.147.573
Fondo al 31/12	252.675.114	275.223.375	299.687.685

Come risulta dalla tabella, l'ammontare del fondo registra, nel biennio in esame, una crescita del 18,60%.

¹²³ L'art. 4, secondo comma, del regolamento, nella versione novellata, ha cura di precisare che "la rivalutazione prevista dal terzo comma del successivo art.14 si applica al 2% di cui alla lett. b) e cioè alla quota parte del contributo integrativo destinato all'incremento del montante individuale dall'anno di effettivo versamento da parte dell'iscritto" e che "nei casi in cui la maggiorazione effettivamente riscossa sia inferiore al 4% essa sarà destinata prioritariamente, fino a capienza del 2%, a soddisfare le finalità di cui all'art. 37" dello stesso Regolamento e cioè le finalità cui è destinata la quota del contributivo integrativo di cui alla lett. a) e alle quali, prima delle modifiche di cui al testo, era destinato l'intero contributo integrativo. Ne consegue che è destinato ad incremento dei montanti individuali solo l'aumento del contributo integrativo e solo nella misura in cui sia effettivamente versato nelle casse dell'Ente.

b) Il fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà

La nuova disciplina, operante dal 2013, in ordine alla misura – elevata al 4% – ed alla destinazione della contribuzione integrativa di cui al novellato art. 4 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza ha comportato la modifica anche del successivo art. 37, primo comma, del regolamento stesso che disciplina il fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà che, nella nuova versione, prevede che sia imputato al fondo, non più l'intero gettito della contribuzione integrativa, ma il solo "gettito di cui all'art. 4 lett. a)", e, pertanto, il 2% destinato alle finalità del suddetto fondo, cui il contributo stesso deve essere destinato prioritariamente nei casi in cui il contributo effettivamente riscosso sia inferiore al 4%.

Resta ferma l'imputazione al fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà di ogni altra entrata non avente specifica destinazione.

Del pari, sono rimaste immutate le previsioni del regolamento per la disciplina delle funzioni di previdenza per cui dal suddetto fondo sono prelevate le somme necessarie per le spese di amministrazione dell'Ente, per gli interventi assistenziali ivi compresa l'integrazione al minimo delle pensioni (di cui all'art. 29 del regolamento), nonché ogni altra uscita non prevista dal fondo per la previdenza (art. 37, secondo comma), le somme necessarie all'integrazione del fondo per le pensioni qualora la consistenza dello stesso fosse inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere, (art. 39, secondo comma) nonché quelle necessarie a coprire l'eventuale differenza tra la variazione del PIL nominale accreditata ai singoli conti individuali ed il rendimento annuo effettivo degli investimenti, qualora il fondo di riserva fosse insufficiente.¹²⁴

Occorre, peraltro, osservare che le summenzionate modifiche del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza non investono, *ratione temporis*, gli esercizi oggetto del presente referto.

¹²⁴ L'art. 13, secondo comma, del regolamento di contabilità nel testo novellato, a seguito delle modifiche apportatevi con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.09.2012, prevede che al suddetto fondo, che, a termini del precedente primo comma, concorre a comporre il patrimonio netto, sia annualmente assegnato l'utile netto d'esercizio risultante dal conto consuntivo approvato dal C.I.G.

Il prospetto che segue evidenzia l'aumento (+28,72%) della consistenza del suddetto fondo verificatasi nel biennio in esame, secondo i consuntivi dell'ENPAB.

CONSISTENZA DEL FONDO PER LE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E PER GLI INTERVENTI DI SOLIDARIETA'			
<i>(importi in unità di euro)</i>			
	2009	2010	2011
Fondo al 1/1	29.448.312	29.312.810	33.048.887
incremento per utile esercizio precedente	514.498	4.736.077	5.183.765
decremento per accantonamento al Fondo per interventi di assistenza	-650.000	-1.000.000	-500.000
Fondo al 31/12	29.312.810	33.048.887	37.732.652

c) Il fondo per gli interventi di assistenza

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 21 maggio 2008, l'ENPAB ha istituito il Fondo per gli interventi di assistenza, secondo quanto stabilito dall'art. 17, terzo comma, dello Statuto il quale prevede che le gestioni delle forme di assistenza consentite siano effettuate in "apposito conto separato".

Con delibera n° 29 del 31 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di provvedere alle forme di assistenza facoltativa nei limiti delle disponibilità di bilancio, di utilizzare il fondo per gli interventi di solidarietà di cui all'art. 37 del Regolamento di previdenza (ovvero di attivare fondi speciali costituiti da contribuzione obbligatoria solo per gli iscritti aderenti), di erogare le prestazioni assistenziali nei limiti dell'accantonamento al fondo dedicato e di destinare al fondo per l'assistenza sino al 20% del gettito annuo del contributo integrativo.

Con delibera n. 2 dell'11 maggio 2010, il C.I.G. ha adottato il regolamento di assistenza, quindi approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con ministeriale del 05.01.2011.

Gli accantonamenti al fondo per gli interventi di assistenza, con prelevamento dal fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà, sono stati operati in conformità alle previsioni di cui ai bilanci preventivi.

Come evidenziato dal prospetto che segue al fondo sono imputati i costi relativi

alla polizza sanitaria EMAPI, attraverso la quale l'Ente eroga l'assistenza sanitaria integrativa in favore degli iscritti.

Solo nel 2011, l'Ente ha sostenuto costi per interventi di assistenza (diversi dall'assistenza sanitaria integrativa), di rilievo, comunque, assolutamente marginale.

FONDO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA			
<i>(importi in unità di euro)</i>			
	2009	2010	2011
Fondo al 01/01	302.834	495.126	1.033.104
Accantonamento	650.000	1.000.000	500.000
Utilizzo per polizza sanitaria	-457.708	- 462.022	- 517.107
Utilizzo per interventi di assistenza			-3.300
Fondo al 31/12	495.126	1.033.104	1.012.697

d) Il fondo per l'indennità di maternità

Il fondo per l'indennità di maternità, previsto dall'art. 38 del regolamento, è alimentato dai contributi a carico degli iscritti e dal contributo a carico dello Stato, di cui agli artt. 83 e 78 D.lgs. 151/2001.

Al suddetto fondo sono imputati i costi relativi alle prestazioni per indennità di maternità erogate in favore degli iscritti.

Al fondo sono, altresì, imputati, i maggiori/minori contributi e le minori (ovvero la relativa restituzione)/maggiori prestazioni relativi ad anni precedenti, con effetti, rispettivamente, incrementativi e decrementativi del fondo stesso.¹²⁵

¹²⁵ Come già evidenziato nel precedente referto (cfr. nota 62 a pag. 46) l'ENPAB imputa le suddette voci, "omisso medio", al fondo per l'indennità di maternità senza transitare per il conto economico.

FONDO PER L'INDENNITA' DI MATERNITA'			
<i>(importi in unità di euro)</i>			
	2009	2010	2011
Valore fondo al 01.01	188.917	63.956	30.548
Gettito contributo iscritti	721.659	899.720	1.101.253
gettito contributo Stato	424.437	434.982	500.348
maggiori contributi anni precedenti	11.235	2.490	0
minori prestazioni maternità anni precedenti	0	0	28.946
restituzione prestazioni maternità anni precedenti	0	3.001	4.554
Totale incrementi	1.157.331	1.340.193	1.635.101
prestazioni esercizio	1.274.437	1.258.393	1.470.717
maggiori prestazioni maternità anni precedenti	7.855	65.481	143.490
minori contributi anni precedenti	0	49.727	45.770
Totale decrementi	-1.282.292	-1.373.601	-1.659.977
Valore fondo al 31.12	63.956	30.548	5.672

Come evidenziato nella seguente tabella, in entrambi gli esercizi in esame il fondo ha subito un decremento atteso che, a fronte del saldo positivo fra l'importo complessivo dei contributi e quello delle prestazioni di maternità dell'esercizio (pari ad € 76.309 nel 2010 ed ad € 130.894 nel 2011) si registra un saldo negativo di maggiore ammontare (pari ad 109.717 nel 2010 ed ad € 155.760 nel 2011) fra gli importi delle suddette partite riferite a precedenti esercizi.¹²⁶

e) Il fondo per le pensioni

L'art. 18 (rubricato "il conto pensioni") dello Statuto che, al primo comma, prevede che in conformità al sistema contributivo a capitalizzazione, all'atto del pensionamento dei singoli iscritti, ai fini della liquidazione delle relative prestazioni, i montanti individuali vengano convertiti in rate di pensione sulla base dei coefficienti di trasformazione, dispone, al successivo secondo comma, che l'Ente provveda ad accantonare i suddetti montanti in apposito conto pensioni da cui vengono attinte le disponibilità necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.

In ossequio alle suddette previsioni statutarie, il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza dispone all'art. 39, primo comma, che "in conformità al sistema contributivo, all'atto del pensionamento del singolo iscritto il corrispondente montante

¹²⁶ Nelle relazioni ai consuntivi in esame il Collegio Sindacale ha raccomandato di monitorare costantemente, al fine di tenerla in equilibrio, la gestione maternità, eventualmente agendo sull'importo del contributo capitarario.